

**SECONDO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
CAMPUS DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO NEL DISTRETTO
DELL'INNOVAZIONE MIND DI MILANO SOTTOSCRITTA IN DATA 28 NOVEMBRE 2019**

Tra

Regione Lombardia (in seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal Direttore pro tempore della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione, _____, autorizzata alla sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo alla Convenzione con DGR _ del___ e con DGR _____ del _____;

Università degli Studi di Milano (in seguito anche "Università"), con sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, codice fiscale n. 80012650158 e partita IVA n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore _____, nominato/a con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca reg. _____ del_____, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo alla Convenzione in qualità di Legale Rappresentante della medesima ex art. 25 dello Statuto;

PREMESSO che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia il 25 novembre 2016 hanno stipulato il Patto per la Regione Lombardia (in seguito anche Patto), il quale, tra i finanziamenti indicati nell'allegato A, area tematica "Sviluppo economico, produttivo e locale", prevede la destinazione di € 130.000.000,00 (centotrenta milioni di euro), per la realizzazione del Campus dell'Università Statale di Milano, a valere sulle risorse della programmazione FSC 2014-2020;

- con D.G.R. del 19 dicembre 2018 n. XI/1098 Regione Lombardia ha assegnato all'Università degli Studi di Milano il contributo pari a € 130.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo FSC 2014-2020;

- con D.G.R. del 28 ottobre 2019 n. XI/2309 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano per la progettazione e la realizzazione del nuovo Campus dell'Università degli Studi nel distretto dell'innovazione Mind di Milano (identificato dal CUP G48E18000200004), sottoscritta il 28.11.2019, con la quale:

- è stato stabilito il valore complessivo dell'investimento ammissibile a valere sul Fondo FSC 2014-2020 pari a € 333.087.782,65, con un piano finanziario così determinato:
 - € 158.305.357,65 a carico del privato;
 - € 130.000.000,00 a valere su risorse FSC 2014-2020;
 - € 5.000.000,00 a valere sulle risorse del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", approvato con legge 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare i commi 134 e 135 dell'art.1;

- € 16.782.425,00 coperti con fondi del bilancio universitario destinati all'acquisto dei terreni nell'area Expo;
- € 23.000.000,00 a valere su fondi dell'Università;

- è stato previsto l'impegno di Regione Lombardia a sostenere la realizzazione dell'intervento del nuovo Campus fino ad un importo massimo complessivo di €130.000.000,00 inclusa IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione a valere su risorse FSC 2014-2020;

- con la delibera CIPESS n. 31 del 29 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2021, è stato approvato il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lombardia ed è stato confermato il taglio delle risorse FSC 2014-2020 per un ammontare complessivo di euro 143,8 milioni, di cui 48.512.491,13 per la realizzazione del Campus Universitario in area MIND;

- con la legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 "Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali" Regione Lombardia, a seguito del parziale definanziamento del progetto finanziato dal FSC 2014-2020 del nuovo Campus dell'Università degli Studi di Milano, ha provveduto a stanziare risorse proprie autonome per garantire la copertura finanziaria e compensare la quota di risorse non più a carico del suddetto fondo, a garanzia dell'invarianza del contributo, in coerenza con il cronoprogramma aggiornato dall'Università;

- con D.G.R. del 17 gennaio 2022 n. XI /5846 è stato approvato l'atto aggiuntivo alla Convenzione per la progettazione e la realizzazione del nuovo Campus dell'Università di Milano in MIND, e i suoi allegati (1bis "Cronoprogramma", 2bis "Quadro Economico"), sottoscritto in data 7.02.2022, con il quale è stato riprogrammato il contributo complessivo di € 130.000.000,00 su due differenti fonti di finanziamento ed in particolare:

- quota di contributo pubblico sul fondo FSC di €. 81.487.508,00
- quota di contributo pubblico su fondi regionali euro di €. 48.512.492,00;

DATO ATTO che:

L'Università di Milano, con riferimento al "Nuovo Campus universitario nell'area MIND" ha:

- approvato, in data 27 giugno 2023, il Progetto Definitivo predisposto dal Raggruppamento Aggiudicatario, previa validazione della progettazione ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici intervenuta in data 20.04.2023, nonché previa procedura di approvazione mediante l'espletamento della conferenza di servizi in conformità a quanto previsto dagli artt. 14-bis e ss. della L. 241 del 1990;
- sottoscritto il contratto di Concessione in data 29.06.2023 con l'aggiudicatario adempiendo all'obbligo di stipula del contratto entro il 30.06.2023;

- sottoscritto l'accordo modificativo al Contratto di Concessione con l'aggiudicatario in data 22.12.2023;
- sottoscritto l'aggiornamento della lettera attuativa all'art.11.3 del Contratto di Concessione relativo alla progettazione, realizzazione e gestione del nuovo Campus presso l'area Mind ed alla gestione di alcuni servizi ai sensi dell'art. 1 lett. B e D e dell'art.3 della lettera attuativa, sottoscritta il 29 maggio 2024 tra Università degli Studi di Milano e Academo S.r.L. (Concessionario), relativa al meccanismo di revisione del PEF attivabile al fine di devolvere il 100% del risparmio derivante dalla riduzione del valore complessivo del tasso di interesse a favore di UNIMI;

CONSIDERATO che:

l'Università Statale di Milano ha comunicato a Regione:

- il cronoprogramma finanziario che fissa al 2027 il nuovo termine per la conclusione dell'intervento (fine lavori) e al 2028 il termine per il collaudo dell'Opera e rendicontazione (prot. regionale R1.2024.0000953 del 20.02.2024);
- l'aggiornamento del valore ammissibile del progetto a valere sul Fondo FSC 2014-2020 e regionale, che prevede un importo complessivo del progetto pari ad euro 412.522.531,26 con un piano finanziario così determinato (prot. regionale R1.2024.0003395 del 22.07.2024):
 - €. 212.884.744,44 a carico del privato;
 - €. 81.487.508,00 a valere su risorse FSC 2014-2020;
 - €. 48.512.492,00 a carico del bilancio regionale;
 - €. 5.000.000,00 a valere sulle risorse del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", approvato con legge 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare i commi 134 e 135 dell'art.1;
 - € 15.916.425,00 coperti con fondi del bilancio universitario destinati all'acquisto dei terreni nell'area Expo;
 - € 48.721.361,82 a valere su fondi dell'Università;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONDIVISO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE
CONVENGONO:**

1. di procedere all'aggiornamento dei nuovi termini previsti per la conclusione dell'Intervento:
 - Ultimazione lavori entro il 31/12/2027

- Collaudo tecnico – amministrativo entro il 31/07/2028;
modificando le rispettive date previste nel “Cronoprogramma” di cui al punto 3) dell’Atto Aggiuntivo alla Convenzione, approvato con D.G.R. n.5846 del 17.01.2022;
- 2. di procedere all’aggiornamento del Quadro Economico Ammissibile e relativo Piano Finanziario così come riportato all’allegato A) “Quadro Economico e Finanziario”, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna quanto previsto ai punti 1, 2, 4, dell’Atto Aggiuntivo alla Convenzione, approvato con D.G.R. n.5846 del 17.01.2022, sottoscritto in data 7.02.2022;
- 3. che qualunque incremento del Quadro Economico, dovuto a rettifiche o extracosti, sarà sostenuto da UNIMI o comunque non potrà determinare un incremento del contributo regionale;
- 4. di stabilire i nuovi termini conclusivi per la presentazione della rendicontazione a finire delle spese sostenute, prevedendo un termine massimo di 6 mesi dal Collaudo dell’Opera, anziché di 90 giorni previsti all’art. 4 punto 3) lett d) della Convenzione sottoscritta in data 28 novembre 2019;
- 5. di stabilire i parametri per il calcolo e la valutazione dell’ancillarità dell’attività economica eventualmente svolta all’interno del Campus rispetto all’attività istituzionale, come indicato ai paragrafi 18-20 della Comunicazione della Commissione “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2014/C 198/01) come definiti nell’allegato B, parte integrante del presente secondo atto modificativo alla Convenzione;
- 6. di integrare la Convenzione approvata con DGR n.2309 del 28.10.2019, sottoscritta in data 28 novembre 2019 inserendo alla fine dell’art. 9 Efficacia della Convenzione i seguenti punti 2 e 3:

2. Recupero e revoca del contributo

Regione Lombardia si riserva di adottare azioni di recupero delle somme già erogate nei casi e con le modalità previste dalla Legge e nei seguenti casi:

- a. inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti;
- b. realizzazione del progetto in difformità rispetto a quanto dichiarato;
- c. realizzazione di opere non eseguite a regola d’arte (mancato rilascio del Collaudo e in caso di “inutilizzo” dell’opera);
- d. esito negativo delle verifiche o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione;
- e. qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal Beneficiario.

Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico versato al beneficiario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati con la restituzione a Regione della somma

pari al valore del contributo maggiorata degli interessi moratori previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

3. Recesso

La presente Convenzione ha durata fino al completamento delle attività in essa previste, salvo eventuale risoluzione della stessa.

L'atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi sopravvenuti, sia impedita alla attuazione di quanto stabilito nella Convenzione. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente Convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di decorrenza.

7. Di sostituire integralmente l'art. 10 Definizione delle Controversie come di seguito riportato:

“Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente Convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione. Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano”;

8. di confermare, per le parti non in contrasto, ogni restante patto o condizione contenuti nella Convenzione stipulata in data 28 novembre 2019 alla quale si rimanda per quanto non modificato dal presente atto;
9. di procedere alla rendicontazione e al monitoraggio del progetto attraverso la Piattaforma “Bandi e Servizi” di Regione Lombardia;
10. di integrare l'art. 11 Trattamento dei dati personali della Convenzione, con i seguenti punti 2 e 3:

2. Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla formalizzazione ed alla successiva attuazione della presente Convenzione, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.

Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

3. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di formalizzazione ed alla successiva attuazione della presente Convenzione (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

11. Che i dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di formalizzazione e successiva attuazione della seguente Convenzione rientrano nella categoria di dati comuni acquisiti direttamente presso le Parti: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Titolare del Trattamento è Università degli Studi di Milano (UNIMI) nella persona dell'Amministratore delegato pro tempore _____, contattabile, all'indirizzo mail rettore@unimi.it unimi@postyecert.it con sede legale in via Festa del Perdono, n.7 Milano. Il Referente Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@unimi.it;

Titolare del Trattamento è Regione Lombardia, con sede legale piazza Città di Lombardia, _____, 1, _____, 2014 _____ Milano _____ contattabile _____ all'indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it, il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail rpd@regione.lombardia.it;

Entrambi i titolari sono responsabili, ciascuno esclusivamente per le attività di propria competenza.

Nell'ambito del presente trattamento Regione Lombardia procederà alla nomina di: Aria S.p.A quale responsabile del trattamento per la gestione delle piattaforme BeS, Edma, Outlook;

Nell'ambito del presente trattamento UNIMI procederà alla nomina di: _____ in qualità di responsabile di trattamento per la gestione della rendicontazione.

Il presente atto aggiuntivo alla Convenzione, comprensivo degli allegati A (Quadro Economico Ammissibile) e B (Modalità di calcolo e di verifica delle funzioni economiche ancillari) viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Direttore della Direzione Generale
Università, Ricerca, Innovazione

Il Rettore

ALLEGATO A - QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE

Soggetto beneficiario: Università degli Studi di Milano

Denominazione Intervento: "Progettazione e realizzazione del nuovo Campus dell'Università Statale nel distretto dell'Innovazione MIND di Milano"

VOCI QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE	IMPORTI (€)
Importo dei lavori a base d'asta	338.486.172,00 €
Oneri per la sicurezza	11.847.015,00 €
Spese tecniche comprensive CNPAIA, pari al 4%	26.274.231,00 €
Acquisizione aree o immobili	15.916.425,00 €
Servizi di consulenza	0,00 €
Imprevisti	0,00 €
IVA su lavori e oneri di sicurezza (quota contributo pubblico 49%)	17.166.326,16 €
IVA residua (quota contributo pubblico 49%)	2.832.362,10 €
Totale intervento ammissibile	412.522.531,26 €
Risorse a carico del privato	212.884.744,44 €
Risorse FSC 2014-2020	81.487.508,00 €
Risorse a carico del Bilancio - Regione Lombardia	48.512.492,00 €
Risorse del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", approvato con legge 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare i commi 134 e 135 dell'art. 1;	5.000.000,00 €
Risorse del bilancio universitario destinati all'acquisto dei terreni nell'area Expo;	15.916.425,00 €
Risorse a carico di UNIMI (fondi Bilancio UNIMI)	48.721.361,82 €
Totale intervento ammissibile	412.522.531,26 €

ALLEGATO B:

MODALITÀ DI CALCOLO E DI VERIFICA DELLE FUNZIONI ECONOMICHE ANCILLARI

1. Frequenza del monitoraggio e parametri

L'ancillarità dell'attività economica sarà monitorata e verificata nel tempo:

- con cadenza annuale dalla data del collaudo del Campus per 27 anni dall'erogazione del saldo del contributo regionale;
- attraverso rilevazioni e dichiarazioni rese da UNIMI a Regione, protocollate entro il 30 novembre di ogni anno a decorrere dall'anno successivo all'erogazione del saldo del contributo regionale;

Si assumono come parametri per la verifica delle funzioni ancillari i seguenti:

- **Parametro 1: Superficie** – Le superfici utilizzate per attività economiche (ad esempio spazi commerciali), ai fini della verifica dell'ancillarità, dovrà essere sempre inferiore al 20% della superficie complessiva del CAMPUS ridotta/rapportata al 49% del finanziamento pubblico.
- **Parametro 2: Tempo** – Si applica ai soli spazi ad utilizzo misto non economico ed economico. Il tempo di utilizzo dedicato alle attività principali (didattica, ricerca, amministrazione, customer amenities ecc.) dovrà essere pari o superiore all' 80% del tempo dedicato all'attività economica, che dovrà essere sempre inferiore al 20% del tempo di utilizzo complessivo.

Entrambi i parametri non sono superabili. Eventuali superamenti non sono ripianabili negli anni successivi.

2. Individuazione delle Funzioni Ancillari

UNIMI trasmetterà a RL un elenco e la mappatura delle attività economiche che si svolgono presso gli spazi del Campus MIND oggetto di contributo pubblico. L'elenco ha la finalità di verificare quali siano le attività economiche svolte all'interno del Campus che contribuiscono al calcolo dell'ancillarità e a tal proposito non sono da considerare attività economiche, al fine della verifica dell'ancillarità, le cosiddette "customer amenities" che dovranno essere scomutate (ad esempio la mensa aperta a tutti è da annoverare nella percentuale del 20%, mentre se è dedicata esclusivamente a studenti/personale universitario è una customer amenities, che non incide sull'aiuto e non va quindi calcolata nella percentuale del 20%).

3. Modalità di verifica

Regione Lombardia procederà alla verifica delle dichiarazioni rese. I parametri dovranno essere sempre verificati e il mancato rispetto dei parametri a cadenza annuale comporta la restituzione del finanziamento.

4. Rilevazione dati

4.1 tavola di sintesi rilevazione superfici

	ATTIVITA' ECONOMICA	Aperti al pubblico [si/no]	GESTIONE	SPAZIO [codice identificativo locale]	SUPERFICIE [netta compresa di spazi accessori]
1	<i>Esercizi commerciali [esercizi commerciali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, copisteria, sportello bancario, libreria, parafarmacia, telefonia, parrucchiere, abbigliamento, alimentari, gadgets, agenzia viaggi]</i>				
2	<i>Spazi dipartimentali - laboratori dipartimentali</i>				
3	<i>Spazi dipartimentali - uffici e sale riunioni dipartimentali</i>				
4	<i>spazi per amministrazione e di servizio</i>				
5	<i>spazi per la didattica</i>				
6	<i>Biblioteca</i>				
7	<i>Bar</i>				
8	<i>Piattaforma scientifica</i>				
9	<i>Laboratori e spazi esclusi da attività ancillari</i>				
	<i>Totale [superficie netta attività economiche ancillari]</i>				

4.2. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in merito al rispetto dei parametri e dei limiti previsti per le funzioni economiche ancillari – Dichiarazione di assenza di attività economica, come richiesto dalla Comunicazione C(2022) 7388 Comunicazione della Commissione “Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”
La formulazione della dichiarazione, per quanto attiene al calcolo del parametro tempo, fa’ riferimento alla modalità di utilizzo delle infrastrutture per la ricerca, come delineato nelle interpretazioni date dalla stessa Commissione alla Comunicazione 2014/C 198/01

Di seguito lo schema di dichiarazione.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ATTIVITÀ ECONOMICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e s.m.i. esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

Il/La Sottoscritto/a (cognome) (nome), in qualità di legale rappresentante dell'ente di ricerca

.....
C.F.....

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nell'ambito del Campus UNIMI realizzato in area MIND, per la parte oggetto di finanziamento pubblico:

L'Università non svolge attività economica prevalente (nel caso in cui svolgano attività economica quest'ultima risulta ancillare rispetto al trasferimento regionale);

- a) tutte le spese sostenute, finanziate con risorse regionali, non finanziano neanche indirettamente attività di impresa;
- b) il finanziamento pubblico dell'attività non economica è nettamente separato da altre attività a carattere economico e tale corretta imputazione dei costi, dei contributi e delle entrate è comprovata nel bilancio dell'ente;
- c) le spese sostenute nell'ambito della realizzazione del Campus UNIMI e imputate alla quota di competenza regionale hanno la finalità di incremento del patrimonio pubblico, sono riferite al comma 18, art. 3 della L. 350/2003 e sono iscritte allo stato patrimoniale dell'ente;

SI IMPEGNA

- a mantenere la proprietà e la destinazione d'uso per almeno 90 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota di finanziamento;
- a svolgere unicamente attività economiche ancillari dalla data dell'erogazione dalla data del collaudo del Campus per ulteriori 27 anni dopo l'erogazione dell'ultima quota di finanziamento, ai sensi dei paragrafi nn. 18, 19 e 20 punto 2 della Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01 e della Comunicazione C(2022) 7388 Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

A TAL FINE ALLEGA

- a) tavola di sintesi di rilevazione delle superfici ad utilizzo economico
- b) diario utilizzo laboratori e altri spazi puntualmente identificati, con tempo di utilizzo;

Firma

Luogo e data

Timbro dell'ente di ricerca e firma del legale rappresentante

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7, 18 e 19 DELLA LEGGE 196/2003 ("riservatezza"): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.